

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERLINGIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1959

Proroga di un anno delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97

ONOREVOLI SENATORI. — Con gli articoli 33 e seguenti del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, venivano regolate le norme e le modalità dei concorsi e delle nomine del personale sanitario e di assistenza infermiera ed ausiliaria presso gli ospedali. Successivamente, col regio decreto 29 marzo 1940, n. 207, erano disposti degli aggiornamenti all'ordinamento del personale sanitario degli ospedali.

In deroga temporanea e parziale alle disposizioni di legge o regolamento generale o particolare vigenti e relative alla materia dei concorsi ed alle nomine di detto personale alle dipendenze degli Istituti di cura di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, era provveduto mediante le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, la cui applicazione era limitata ai concorsi banditi entro l'anno dalla sua pubblicazione, nonchè a quelli banditi anteriormente a detta pubblicazione e successivamente prorogati.

Detto decreto legislativo era ratificato, con modificazioni ed aggiunte, dalla legge 4 novembre 1951, n. 1188, che provvedeva alla assunzione del personale sanitario alle dipendenze dei sopracennati Istituti di cura, in deroga temporanea e parziale alle disposizioni di legge o regolamento generale in materia di concorsi e nomine, mediante le disposizioni particolari della legge medesima, la cui applicazione era limitata ai concorsi da bandire entro l'anno dalla sua pubblicazione, nonchè a quelli banditi anteriormente a detta pubblicazione e non espletati.

Infine, disposizioni transitorie per i concorsi ai posti di sanitari e farmacisti ospedalieri erano date con la legge 10 marzo 1955, n. 97, in deroga parziale e temporanea alle norme in vigore e per la durata di anni 3 dalla sua pubblicazione.

Tali disposizioni transitorie erano prorogate di un anno a partire dal 10 marzo 1958 con la legge del 4 febbraio 1958, n. 21.

Approssimandosi la scadenza del termine come sopra fissato (10 marzo 1959) e non essendosi ancora provveduto alla definitiva

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disciplina ed al riordinamento completo delle disposizioni e regolamento generale in materia dei concorsi in oggetto, è indubbiamente necessario prorogare ulteriormente di un altro anno a partire dal 10 marzo 1959 le disposizioni stesse per i concorsi a posti

di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97.

Ciò favorirà il tranquillo espletamento degli ulteriori concorsi in parola, e pertanto si confida nell'approvazione del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, prorogati di un anno a partire dal 10 marzo 1958 con la legge 4 febbraio 1958, n. 21, sono ulteriormente prorogate di un altro anno a partire dal 10 marzo 1959.